

N. 4409-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
e col Ministro per la solidarietà sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1999

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione n. 182 e la relativa raccomandazione n. 190, adottate dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nello scorso mese di giugno, rappresentano un punto di equilibrio tra la richiesta dei paesi industrializzati di estendere gradualmente all'intero pianeta i loro *standards* sociali, a cominciare dal divieto del lavoro minorile, e l'opposto atteggiamento dei paesi in via di sviluppo, che vedono in tale politica un tentativo ipocritico di ridurre la loro competitività.

Il compromesso raggiunto a Ginevra consiste nel vietare non il lavoro minorile in sè, ma le «forme peggiori», cioè le più odiose forme di sfruttamento, tra cui rientrano anche la riduzione in schiavitù e la tratta dei minori, la prostituzione e l'impiego dei minori in attività pornografiche. È altresì previsto un monitoraggio a livello internazionale, per verificare il rispetto dell'accordo, e gli Stati contraenti sono obbligati ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni del medesimo accordo. Per l'Italia tale problema non sussiste, poichè la legislazione penale e in materia di lavoro è già conforme al testo della Convenzione.

Durante l'esame in Commissione si è rilevato che la tutela del lavoro minorile contro

ogni abuso e sfruttamento deve essere portata avanti non soltanto in seno all'OIL, ma anche nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), poichè gli accordi in materia commerciale e la cooperazione economica, in generale, devono essere conciliabili con la tutela di tutti i lavoratori.

In tale ambito si potrebbero anche individuare quelle sanzioni che mancano nella Convenzione di Ginevra, anche se l'eventuale applicazione della «clausola sociale» imporrebbe compensazioni per i paesi in via di sviluppo, se non si vuole usare tale clausola come una forma di protezionismo camuffato.

Si deve comunque considerare che anche le condanne politiche da parte di organizzazioni internazionali universalmente rispettate sono ormai assai temute dai Governi dei paesi in via di sviluppo e, quindi, possono costituire un efficace deterrente contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

In conclusione, appare opportuna una rapida ratifica, perchè in tal modo l'Italia contribuirà al raggiungimento del *quorum* da cui dipende l'entrata in vigore della Convenzione sul piano internazionale.

MIGONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

18 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

18 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n.182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione n. 182.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

